www.quotidianosanita.it Lettori: 7.999

Rassegna del 30/04/2020 Notizia del: 30/04/2020

Foglio:1/4

Redazione | Pubblicità | Contatti

quotidianosanità.it

Governo e Parlamento

Quotidiano on line di informazione sanitaria Giovedì 30 APRILE 2020

Cronache

Governo e **Parlamento**

Regioni e Asl

Lavoro e **Professioni** Scienza e **Farmaci**

Studi e **Analisi**

Cerca

ASSIMEDICI

ASSICURIAMO I MEDICI





30 NEWSLETTER SPECIALISTICHE RAGGIUNGIAMO OGNI GIORNO VIA E-MAIL OLTRE 400.000 FRA MEDICI E FARMACISTI DEM E NEWSLETTER MIRATE!

segui quotidianosanita.it

















Coronavirus. Allarme alla Camera: positivo deputato Lega. Chiesto il voto telematico. In Aula il decreto con ulteriori misure contenimento

Preoccupazione a Montecitorio per la presenza di un deputato della Lega positivo al Coronavirus venerdì scorso in Aula. In programma l'esame del decreto approvato il 24 marzo scorso che rappresenta una cornice normativa con la quale vengono confermate le restrizioni già adottate con precedenti provvedimenti, e all'interno della quale si potrà successivamente intervenire con nuovi Dpcm per inasprire o allegerire le misure in vigore. Il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con sanzione da 400 a 3.000 euro. LL



29 APR - Allarme alla Camera per la presenza di un deputato della Lega positivo al Coronavirus venerdì scorso in Aula. Oggi era in programma l'esame del Decreto legge con le ulteriori misure di contenimento, approvato lo scorso 22 marzo dal Consiglio dei Ministri. In apertura di seduta Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) hanno chiesto alla presidenza di adottare il voto telematico o l'utilizzo anche di altre aule di Montecitorio per garantire il distanziamento. Il vicepresidente Fabio Rampelli, che guida i lavori ha detto che "una risposta alle domande poste" arriverà dalla riunione della Conferenza dei capigruppo in programma oggi.

II decreto all'esame dell'Aula, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 marzo, rappresenta una cornice normativa con la quale vengono confermate le restrizioni già adottate con precedenti provvedimenti, e all'interno della quale si potrà successivamente intervenire con nuovi Dpcm per inasprire o allegerire le misure in vigore. Il tutto, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

> Le Regioni, in caso di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I Sindaci. invece non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

> Nel testo si prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento, con multe fino a 3.000 euro, per i trasgressori (incrementabili di un terzo se alla guida di veicoli). E, per i soggetti positivi al coronavirus che lasceranno il loro domicilio, si prevede l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda

da euro 500 ad euro 5.000.

Vengono escluse le limitazioni concorsuali per il personale sanitario e sociosanitario.

Articolo 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19)

Qui si spiega appunto, come per periodi precedentemente richiamati, possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:



OSnewsletter

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.





tutti gli speciali

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]

- Coronavirus. Gli Odontoiatri si preparano alla Fase 2: "Riaprire gli studi in piena sicurezza"
- Medicina generale. Sanofi sigla accordo con Fimmg e Simg per formare i medici del futuro
- Percorso unico per la specializzazione



SPIDER-CH44-WEBPORTAL-94115506

quotidianosanità.it

www.quotidianosanita.it Lettori: 7.999 Rassegna del 30/04/2020 Notizia del: 30/04/2020 Foglio:2/4

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Tra le novità introdotte, ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, è consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano:
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus;
 f) è stata soppressa questa parte dove si prevedeva una limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- o) possibilità di disporre o di demandare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi:
- u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di

- in Medicina Generale, di Comunità e di Cure primarie
- 4 "Medici di famiglia e pediatri diventino dipendenti". Risoluzione del Consiglio regionale Lombardia scatena la polemica. Fimmg: "È fine libertà di scelta del cittadino"
- Cura Italia. Camera approva il decreto che ora è legge. Alla sanità 1,410 miliardi in più nel 2020. Più risorse per personale e norme per DPI e terapie intensive. Laurea in medicina diventa abilitante
- 6 Veterinari. Borrello (Min. Salute) scrive a Baldini (Fdi): "Lei ignora non solo chi siamo ma la Medicina e la Prevenzione"
- 7 Coronavirus. Un paziente su tre ha sintomi gastrointestinali
- 8 Metà degli operatori sanitari in prima linea per il Covid con sintomi da stress post traumatico
- 9 Coronavirus. Nuove mascherine in "Tessuto non tessuto" (Tnt), Toscana mira a 30mila a giorno
- "Per il vaccino abbiamo serie probabilità di successo ma non credo a un rallentamento del contagio con il caldo. Italia ha basato le sue scelte sull'evidenza scientifica e ha fatto bene". Intervista al vice Dg Oms Ranieri Guerra

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



www.quotidianosanita.it Lettori: 7.999

Rassegna del 30/04/2020

Notizia del: 30/04/2020 Foglio:3/4

pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

- aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
- cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica;
- dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute:
- ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione
- hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate

Per la durata dell'emergenza, e quindi fino al prossimo 31 luglio, potrà essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione nel caso un cui ciò sia "assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità", con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito le parti sociali

Articolo 2 (Attuazione delle misure di contenimento)

Le misure previste all'articolo 1, si spiega qui che sono adottate con uno o più Dpcm, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

I decreti potranno inoltre adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti dovranno essere adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico.

E ancora, nei casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute, e nelle more dell'adozione dei Dpcm, le misure di restrizioni potranno anche essere adottate dal Ministro della salute.

Vengono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto contenente le misure per il contenimento dell'epidemia, convertito in legge lo scorso 4 marzo dal Parlamento. Ricordiamo che qui veniva previsto lo stop a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Stessa sorte toccherà ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura. Sospese le gite scolastiche sia sul territorio nazionale che all'estero.

E ancora, in quel testo si prevedeva la quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus. Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità. Inoltre, l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e di persone, così come le attività lavorative nelle aree interessate.

Continueranno inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data <u>8 marzo 2020</u>, <u>9 marzo 2020, 11 marzo 2020</u> e <u>22</u> marzo 2020. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni (fino al prossimo 4 aprile).


Si spiega poi che per gli atti adottati ai sensi di questo decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati (30 e non più 60 giorni). In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato dovrà riferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.

Articolo 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)

Si prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-94115506



www.quotidianosanita.it Lettori: 7.999

Rassegna del 30/04/2020 Notizia del: 30/04/2020

Foglio:4/4

nazionale

I Sindaci, invece, non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali.

Articolo 4 (sanzioni e controlli)

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

L'allontanamento dalla propria abitazione da parte di persone positive al coronavirus è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Articolo 5 (Disopsizioni finali)

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Infine, si precisa che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giovanni Rodriquez

20 aprile 2020

© Riproduzione riservata

Allegati:

Decreto

Commenti: 0

Ordina per Novità \$

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Altri articoli in Governo e Parlamento



Conte: "Siamo ancora nella pandemia. Ma con criteri su soglie di allarme potremo concordare allentamento su basi territoriali". E alle Regioni dice: "Illegittime

ordinanze meno restrittive"



Fase 2. Le Regioni di centrodestra scrivono a Mattarella e Conte per avere più libertà di scelta



Def. Cnel: "Servono investimenti per rafforzare il Ssn anche in vista di future emergenze sanitarie"



Coronavirus. Collina (Pd): "Al via indagine Commissione Sanità su riaperture attività economiche e situazioni sanitarie pre emergenza"



'Fondamentale il ruolo dei Medici competenti per la ripresa delle attività produttive". Ecco tutte le indicazioni del Ministero



Coronavirus. Giacomoni (FI): "Mascherine gratuite per fasce deboli popolazione"

Direttore responsabile Cesare Fassari

ppyright 2013 © QS Edizioni srl.

Tutti i diritti sono riservati - P.I. 12298601001 - iscrizione al ROC n. 23387 - iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata Policy privacy

Chi sceglie di proseguire nella navigazione su questo sito oppure di chiudere questo banner, esprime il consenso all'uso dei cookie. Privacy Policy

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.